



# COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

**DELIBERAZIONE N. 32 COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELLA FUNZIONE DEL CATASTO TRA I COMUNI DI GHEMME E SIZZANO.**

**L'anno duemilaquattordici addì diciotto del mese dicembre alle ore 19,00 nella Sala delle adunanze consiliari.**

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Presente Assente

		Presente	Assente
<b>PONTI CELSINO</b>	<b>Sindaco</b>	x	
<b>CREPALDI GIANLUCA</b>	<b>Consigliere</b>	x	
<b>VERCELLONI STEFANO</b>	<b>Consigliere</b>	x	
<b>FOZZATI SONIA</b>	<b>Consigliere</b>	x	
<b>MAGGIORE MARIA TERESA</b>	<b>Consigliere</b>	x	
<b>ZANCATO SILVIA</b>	<b>Consigliere</b>	x	
<b>RANDETTI MARIA ELENA</b>	<b>Consigliere</b>	x	
<b>MAGGIORE ENRICO</b>	<b>Consigliere</b>	x	
<b>PAGANOTTI LUCIANO</b>	<b>Consigliere</b>		X giustificato
<b>NEGRI NATALE</b>	<b>Consigliere</b>	x	
<b>NALDI AURORA</b>	<b>Consigliere</b>	x	

**Totali 10 1**

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Girlardone dr. Roberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PONTI CELSINO – Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

**DELIBERA C.C. N. 32 DEL 18.11.2014**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELLA FUNZIONE DEL CATASTO TRA I COMUNI DI GHEMME E SIZZANO.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Viste le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31- quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 10.000,00 e per i Comuni fino a 5.000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

Vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 – Disposizioni organiche in materia di enti locali - che in attuazione della normativa sopra citata, all'articolo 7 norma i requisiti di aggregazione, prevedendo tra l'altro, tre aree territoriali:

- 1) Area montana: tremila abitanti
- 2) Area collinare: tremila abitanti
- 3) Area di pianura: cinquemila abitanti

**VISTI IN PARTICOLARE:**

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31- bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- l'articolo 14, comma 31- ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1° gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali, quella del 30 settembre 2014 per ulteriori 3 funzioni e quella del 31 dicembre 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- l'articolo 14, comma 31- quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

Preso atto dell'Accordo sottoscritto tra i Sindaci dei Comuni di Romagnano Sesia, Ghemme, Prato Sesia e Sizzano in data 3 dicembre 2014 in ordine alla volontà di iniziare un percorso di perfezionamento delle gestioni associate di funzioni in forma di convenzione e/o Unione (Allegato A);

Verificato il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto, dei requisiti di aggregazione, nonché dell'articolato della Convenzione, in relazione a quanto disciplinato dalla Legge della Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11;

Considerate le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

Considerato che la presente gestione associata ha lo scopo di iniziare il percorso finalizzato alla realizzazione della gestione coordinata, delle funzioni relative all'attività catastale, in ambito comunale,

tra i Comuni di Ghemme e Sizzano e successivamente con i Comuni di Romagnano Sesia e Prato Sesia, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati;

Atteso che da tale gestione rimangono escluse le attività delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere consultivo di conformità della deliberazione alla normativa vigente, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

All'unanimità di voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge dai dieci votanti e presenti

### **Delibera**

- 1) Di gestire in forma associata, per le motivazioni espresse in narrativa, la funzione inerente l'attività catastale in ambito comunale, tra i Comuni di Ghemme e Sizzano, ai sensi dell'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali, come ulteriormente normato con la legge Regione Piemonte n. 11 del 28.09.2012;
- 2) Di approvare lo schema della convenzione regolante i rapporti con l'Ente aderente, costituita da n. 13 articoli, allegata alla presente sotto la lettera b) per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di autorizzare il Sindaco Celsino Ponti alla firma della convenzione.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

All'unanimità di voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge dai dieci votanti e presenti

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

==== o O o ====

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

F.to C. Ponti

Il Segretario Comunale

F.to R. Gilardone

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 13.01.2015 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 13.01.2015

Il Segretario Comunale

F.to R. Gilardone

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267)

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì 13.01.2015

Il Segretario Comunale

F.to R. Gilardone

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 13.01.2015

Il Segretario Comunale

F.to R. Gilardone

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **TRE** del mese di **DICEMBRE** presso il Comune di Romagnano Sesia i sottoscritti:

BARAGGIONI Cristina in qualità di Sindaco del Comune di Romagnano Sesia  
TEMPORELLI Davide in qualità di Sindaco del Comune di Ghemme  
MANUELLI Luca in qualità di Sindaco del Comune di Prato Sesia  
PONTI Celsino in qualità di Sindaco del Comune di Sizzano


preso atto che l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 sancisce l'obbligo della gestione in forma associata delle seguenti funzioni:

- 1- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - 2- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - 3- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - 4- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - 5- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - 6- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - 7- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - 8- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - 9- servizi in materia statistica.
- e fissa il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di in ~~10.000~~<sup>5</sup> abitanti per i comuni che non appartengono o non sono appartenuti a comunità montane.


#### DICHIARANO

l'intendimento di avviare un percorso di verifica di fattibilità della gestione associata di funzioni in forma di unione o convenzione, dando mandato ai Segretari Comunali di raccogliere i dati e le informazioni all'uopo necessarie e di predisporre bozze della documentazione necessaria all'avvio del procedimento di definizione delle gestioni associate.


BARAGGIONI Cristina (Comune di Romagnano Sesia)



TEMPORELLI Davide (Comune di Ghemme)



MANUELLI Luca (Comune di Prato Sesia)



PONTI Celsino (Comune di Sizzano)



**REGIONE PIEMONTE**

**COMUNE DI GHEMME  
COMUNE DI SIZZANO**

**CONVENZIONE  
PER LA GESTIONE  
IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA FUNZIONE CATASTALE**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 18.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to R.Gilardone

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE CATASTALE

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

## TRA

Il Comune di Ghemme con sede in Ghemme Via ....., Cap. 28074 (Provincia di Novara) cod. fisc. ...., rappresentato dal Sig. Davide Temporelli - Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Comune di Sizzano con sede in Sizzano in Corso Italia n. 10 Cap. 28070 (Provincia di Novara) cod. fisc. 80001390030, rappresentato dal Sig. Celsino Ponti, Sindaco e Legale rappresentante che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

@@@@@@@@@@@@

## PREMESSO

Che i Comuni di GHEMME e SIZZANO intendono gestire in forma convenzionale la funzione relativa all'attività catastale, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di ottenere risultati ottimali in termini di efficacia, efficienza ed economicità, conseguire una gestione economica delle risorse umane e finanziarie, ottemperando contemporaneamente al disposto di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 del D.L. n. 78/2010, modificato dal D.L. n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011) e successivamente dal D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito nella Legge 7.8.2012 n. 135 nonché ai sensi della legge n. 11 del 28.09.2012 della Regione Piemonte;

Che il processo di decentramento del Catasto ai Comuni ebbe inizio con l'approvazione, nel 1998, del D.Lgs. 112 cosiddetto "Bassanini" che prevedeva il conferimento ai comuni delle funzioni di conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del Catasto, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali.

Che la Legge 296/2006, all'articolo 1 commi 195 e seguenti, nonché i dpcm attuativi di tale norma, tracciarono il percorso realizzativo del decentramento e che, sulla base del percorso individuato, i comuni sono chiamati a scegliere il livello di complessità e completezza che intendono assumere in ordine alla gestione diretta delle funzioni catastali, prevedendo altresì che i comuni possono anche scegliere di affidare interamente e gratuitamente la gestione all'Agenzia del territorio.

Che l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano.

Che esistono differenti modalità applicative per l'attivazione diretta delle funzioni catastali le quali consistono:

- Opzione di 1° livello consistente nell'attivazione della consultazione della banca dati catastale a livello decentrato e nell'aggiornamento delle intestazioni;
- Opzione di 2° livello consistente nell'attivazione delle funzioni di primo livello e dell'attività di accettazione degli atti di aggiornamento catastale e prima verifica degli stessi;
- Opzione di 3° livello consistente nell'attivazione delle funzioni di primo e secondo livello nonché della completa trattazione degli atti di correzione ed aggiornamento catastale e della gestione dell'eventuale contenzioso.

Che l'attivazione delle funzioni riguardanti l'opzione di primo livello garantisce ai cittadini la fruizione dei servizi di consultazione catastale in una dimensione territoriale più prossima al cittadino stesso.

Che occorre mettere a disposizione dello sportello catastale decentrato le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche, le apparecchiature telefoniche e l'utilizzo di personale.

[Digitare il testo]

Che la gestione associata consente di ottimizzare l'utilizzo di tali risorse.

Che è intendimento dei Comuni di GHEMME e SIZZANO di svolgere in forma associata, e con le modalità specifiche previste, le attività relative al Servizio catastale, mettendo in comune le risorse, umane e strumentali, a tal fine attivabili.

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.L. 78/2010;

Visto il D.L. 138/2011 conv. in Legge 148/2011;

Visto il D.L. 95/2012 conv. in Legge 135/2012;

Vista la L.R. n. 11 del 28.9.2012;

CONSIDERATO che rispetto all'unione di comuni di cui all'art.32 del TUEL, la convenzione costituisce uno strumento flessibile e funzionale, più rispondente alla finalità di semplificazione e riduzione della spesa pubblica, a cui si ispira la riforma.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione**

1. Con la presente Convenzione i Comuni di GHEMME e SIZZANO e a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di svolgere in modo coordinato ed in forma associata la funzione inerente l'attivazione diretta delle funzioni catastali la quale potrà essere esercitata mediante la scelta di una delle opzioni di seguito indicate:

a. Opzione di 1 ° livello consistente nell'attivazione della consultazione della banca dati catastale a livello decentrato e nell'aggiornamento delle intestazioni;

2. La presente convenzione ha lo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di gestione delle funzioni catastali attribuite ai comuni.

### **Art. 2 - Ambito territoriale**

1. L'ambito territoriale ove opererà l'attività, in ambito comunale, di gestione delle funzioni catastali è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

2. Il personale dei comuni convenzionati messo a disposizione del servizio catastale è autorizzato ad operare sul territorio interessato dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dal presente atto.

### **Art. 3 - Comune capofila**

1. La presente convenzione prevede la delega dello svolgimento di tutta la gestione delle funzioni di gestione catastale, ivi compresa la stipula della relativa convenzione con l'Agenzia del Territorio, dei Comuni aderenti in capo al Comune di Ghemme quale Comune capofila altresì denominato "Polo centrale" per le competenze di cui agli artt. 4-5 che le eserciterà in nome e per conto degli altri Comuni.

2. Il Comune capofila nominerà un responsabile tecnico ed un sostituto per le attività di gestione dello "sportello catastale decentrato".

3. Il Comune capofila si impegna ad assicurare il funzionamento del sistema di interscambio delle informazioni di reciproco interesse, sia tra i Comuni convenzionati, sia con il sistema di anagrafe immobiliare integrata, tramite il Servizio Pubblico di Connettività.

### **Art. 4 - Organizzazione del servizio**

L'Ufficio Comune denominato "Ufficio Catastale comuni di GHEMME e SIZZANO è competente per le funzioni ricomprese nell'opzione di primo livello, di cui al D.P.C.M. 14/06/2007, e precisamente:

1. la consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;

L'Ufficio assicura tutte le attività connesse alle predette funzioni ed è responsabile della gestione della convenzione da stipularsi con l'Agenzia del Territorio territorialmente competente, con la quale vengono



[Digitare il testo]

definiti i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproca.

Esso per la gestione dei processi utilizza l'infrastruttura tecnologica, le applicazioni informatiche ed i sistemi di interscambio messi a disposizione dell'Agenzia del Territorio, tramite la Società Generale d'Informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Sogei).

L'Ufficio Catastale adotta un modello organizzativo articolato tra un Polo centrale e Sportelli comunali.

Gli Sportelli comunali forniscono informazioni agli utenti, rilasciano visure, acquisiscono le richieste di correzione dei dati amministrativi.

#### **Art. 5 - Funzioni del Servizio**

1. Il Polo Centrale ha la funzione di coordinare le attività di competenza dei comuni partecipanti alla convenzione.

2. Al Polo centrale spettano tutte le funzioni amministrative inerenti i rapporti con l'Agenzia del territorio, nonché le funzioni relative agli sportelli comunali.

3. Gli Sportelli comunali forniscono informazioni agli utenti, rilasciano visure, acquisiscono le richieste di correzione dei dati amministrativi.

#### **Art. 6 - Personale e dotazioni**

1. I Comuni si impegnano, con il presente atto, a mettere a disposizione propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati.

Le risorse umane che verranno utilizzate dai Comuni aderenti sono quelle già attualmente in servizio senza un ulteriore aggravio di spesa sui bilanci comunali.

#### **Art. 7 - Conferenza dei Sindaci**

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune capo-fila.

2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

0 approva nella prima seduta le norme per il funzionamento della struttura;

0 approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;

0 propone atti di indirizzo per la gestione dell'Ufficio, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitano di soluzioni indipendenti e differenziate;

0 verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi.

#### **Art. 8 - Durata della convenzione e ulteriori adesioni**

1. La convenzione avrà efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della stipulazione.

2. Le parti riconoscono che la durata della presente convenzione è fissata in anni tre.

3. Laddove i vincoli legislativi richiamati in premessa che obbligano all'esercizio in forma associata delle funzioni dovessero venir meno, ovvero un Ente decida unilateralmente di sciogliersi dalla convenzione per aderirne ad un'altra o per aderire ad una unione, ciascun Comune aderente avrà titolo di recedere dalla presente convenzione con istanza adottata da deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

4. Il recesso avrà effetto dal 1 di gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

5. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

6. Alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata dai Comuni convenzionati mediante assunzione di apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali da assumere entro il mese di Ottobre dell'ultimo anno di durata.

7. Alla presente Convenzione potranno aderire altri Comuni, previa verifica delle condizioni di fattibilità da parte della Conferenza dei Sindaci e adozione da parte del Comune richiedente di apposita deliberazione consiliare di approvazione del presente testo.

8. Laddove i vincoli legislative richiamati in premessa che obbligano all'esercizio in forma associata delle funzioni dovessero venire meno, ovvero un ente decida unilateralmente di uscire dalla convenzione per

[Digitare il testo]

aderirne ad un'altra o per aderire ad una unione, ciascun Comune aderente avrà titolo di recedere dalla

[Digitare il testo]

presente convenzione con istanza adottata da deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

9. Il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

#### **Art. 9 - Mezzi finanziari**

1. I Comuni convenzionati provvedono al finanziamento degli obiettivi di cui alla presente convenzione nell'ambito dei rispettivi Bilanci.

2. Il Comune avente la funzione di polo centrale, provvede alla gestione delle entrate, e delle eventuali spese comuni relative ai servizi associati, iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione.

3. Le spese generali di funzionamento, sono gestite e anticipate dal Comune avente la funzione di polo centrale, e poi ripartite annualmente tra i comuni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il rimborso delle spese anticipate di cui al comma 3 deve essere operato entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

5. I comuni convenzionati stanziavano nei propri bilanci di previsione annuale e pluriennale, i trasferimenti di cui al comma 3.

#### **Art. 10 - Recesso e risoluzione della convenzione**

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 8, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, all'organo consiliare degli altri Comuni, i quali ne prendono atto. Il recesso è efficace dal 1 ° gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti Comuni convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, il Comune recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse.

3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.

4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari dei Comuni convenzionati;
- nel caso contemplato dal precedente art. 8.

5. In entrambi i casi è necessario definire i rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

#### **Art. 11 - Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute sono demandate al giudice ordinario.

#### **Art. 12 - Rinvii**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 13 - Registrazione**

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata 'B' al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

.....